

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

§ART. 1 - OGGETTO, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

- 1.1. Sottoscrivendo la "Proposta di acquisto" e le relative "Condizioni Generali di acquisto", il proponente, che d'ora innanzi verrà definito "Acquirente", manifesta alla BARCHETTI1 SPA, di seguito definita "Venditore", la volontà di acquistare il veicolo innanzi descritto.
- 1.2. Detta proposta fa sorgere le rispettive obbligazioni al momento della accettazione da parte del "Venditore", che si intenderà intervenuta qualora, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta, il Venditore non dovesse trasmettere all'Acquirente comunicazione scritta di rifiuto della stessa; oppure nel caso in cui in pendenza di tale termine il veicolo venga consegnato.
- 1.3. L'Acquirente dà atto di essere a conoscenza del fatto che la sottoscrizione della proposta di acquisto non configura conclusione del contratto e che eventuali deroghe alle Condizioni Generali di Acquisto non sono valide se non risultano espressamente riportate per iscritto nella proposta di acquisto.
- 1.4. Alle vendite concluse al di fuori dei locali commerciali si rendono applicabili le disposizioni degli articoli 45 e seguenti del D. Lgs.206/2005. Conformemente a quanto disposto dall'art. 45 del suddetto decreto legislativo per "vendite concluse fuori dei locali commerciali", si intendono quelle in cui la proposta di acquisto dovesse essere sottoscritta in occasione di una visita All'operatore commerciale al domicilio o al posto di lavoro dell'Acquirente, ovvero in area pubblica o aperta al pubblico. Qualora dovessero ricorrere le suddette circostanze viene concessa all'Acquirente, a condizione che si tratti di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, la facoltà di recedere dall'ordine di acquisto con diritto alla restituzione dell'importo versato a titolo di caparra. Per poter esercitare tale diritto l'Acquirente, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta, dovrà darne comunicazione scritta al Venditore, il quale nei sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa dovrà restituire quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria

§ART. 2 - CAPARRA CONFIRMATORIA E ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

- 2.1. Al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto l'Acquirente è tenuto a versare la somma nella stessa indicata a titolo di caparra confirmatoria. Detta somma è da intendersi, quindi, non a titolo di parziale pagamento, ma a garanzia del corretto e puntuale adempimento per gli impegni assunti e non potrà essere superiore al 10% del prezzo totale, salvo esplicithe pattuizioni contrarie. Il versamento è da considerarsi infruttifero. A richiesta dell'Acquirente copia della presente proposta di acquisto debitamente bollata fungerà da quietanza dell'avvenuto versamento. Le parti convengono, altresì, che, al momento del saldo, l'importo della caparra confirmatoria venga imputata in conto del prezzo dovuto dall'Acquirente.
- 2.2. Qualora, per qualsiasi motivo, l'Acquirente dovesse versare, all'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto un importo inferiore al 10% del prezzo del veicolo oggetto della proposta stessa e, comunque, di ammontare manifestamente esiguo dovrà, entro i tre giorni successivi, integrare detto versamento fino alla concorrenza dell'importo come sopra definito. In mancanza il Venditore sarà libero, a sua scelta discrezionale, di considerare risolto il contratto per inadempienza dell'Acquirente ferma restando la facoltà di incamerare quanto versato.
- 2.3. Qualora l'Acquirente non dovesse puntualmente adempiere ad una qualsiasi delle sue obbligazioni, specificatamente a quelle di cui ai successivi articoli 4, 5 e 9 sarà considerato inadempiente, e pertanto il Venditore sarà autorizzato a trattenere l'importo versato a titolo di caparra, con esplicita esclusione della facoltà di richiedere il risarcimento dei danni o di esercitare gli altri diritti di cui all'art. 1385 c.c.
- 2.4. Qualora inadempiente dovesse essere il Venditore, nella ipotesi prevista nel successivo art. 4 punto 3, l'Acquirente potrà esercitare validamente il proprio diritto alla risoluzione del contratto. In tal caso avrà diritto alla restituzione di un importo pari al doppio della caparra versata con esplicita esclusione della facoltà di richiedere il risarcimento dei danni o di esercitare gli altri diritti di cui all'art.1385 c.c. L'Acquirente dovrà esercitare tale suo diritto mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata. Il Venditore sarà obbligato alla restituzione entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

§ART. 3 – PREZZI

- 3.1. Il prezzo pattuito è comprensivo dell'I.V.A. che verrà addebitata all'Acquirente secondo le modalità di fatturazione indicate nella "Proposta di Acquisto di Veicolo usato." A carico dell'Acquirente, fatte salve diverse pattuizioni, rimangono le spese di trasferimento della proprietà, l'Imposta Provinciale di Trascrizione ed i costi connessi al trasferimento di proprietà di eventuali veicoli usati ceduti a parziale compensazione del saldo del prezzo. Pure a carico dell'Acquirente restano la tassa di possesso del veicolo, l'assicurazione obbligatoria RCA ecc.
- 3.2. Dell'espletamento delle pratiche di trasferimento della proprietà sarà incaricata l'agenzia prescelta dal Venditore. L'importo di tutte le spese connesse al trasferimento di proprietà, qualora dovessero essere a carico dell'Acquirente, dovranno essere da questi corrisposte al Venditore. Qualora quest'ultimo dovesse ritenerlo opportuno, potrà concordarne con l'agenzia incaricata l'addebito diretto in contrassegno all'Acquirente.
- 3.3. Il prezzo definito al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto, rimarrà fermo fino al momento della consegna. Potrà, però, subire delle modifiche che l'Acquirente dichiara sin d'ora di accettare qualora dovessero verificarsi aggravati di tributi od oneri già esistenti o introdotti successivamente alla sottoscrizione della proposta d'acquisto e prima della consegna del veicolo, sia relativi al prezzo dello stesso che ai costi di trasferimento di proprietà.

§ART. 4 - CONSEGNA ED ADEMPIMENTO DEL VENDITORE

- 4.1 Non appena il veicolo sarà pronto, il Venditore comunicherà all'Acquirente che esso è disponibile per la consegna. Tale comunicazione, che d'ora innanzi definiremo "messa a disposizione", potrà essere effettuata in qualsiasi forma. Qualora dovesse avvenire per iscritto dalla data del suo ricevimento decorreranno i termini per i reciproci adempimenti.
- 4.2 La consegna, salvo diverso accordo, s'intende pattuita presso il negozio di vendita al pubblico del Venditore.
- 4.3 L'eventuale data di consegna indicata nella proposta d'acquisto è vincolante. Viene concesso, però, al Venditore un periodo di tolleranza di 30 giorni. Trascorso tale ulteriore periodo, senza che ci sia stata la messa a disposizione del veicolo, all'Acquirente è riservata facoltà di risolvere il contratto. Per esercitare tale suo diritto egli dovrà darne comunicazione in forma scritta al Venditore, entro il 15° giorno dalla scadenza del periodo di cui sopra. Nel caso in cui l'Acquirente decidesse di lasciar trascorrere tale periodo senza esercitare il diritto alla risoluzione del contratto si intenderà tacitamente accettato una ulteriore proroga di 15 giorni, allo scadere dei quali il Venditore risulterà inadempiente. L'Acquirente potrà, allora, risolvere il contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Venditore, a meno che non sia

intervenuta, nel frattempo, la messa a disposizione del veicolo. Il Venditore sarà tenuto a restituire un importo pari al doppio di quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria con esclusione di qualsiasi obbligo di risarcimento o di esecuzione del contratto.

§ART. 5 - PAGAMENTI ED ADEMPIMENTO DELL'ACQUIRENTE

- 5.1 Venuto a conoscenza della disponibilità del veicolo, l'Acquirente dovrà provvedere a saldarne il prezzo entro 5 giorni ed in ogni caso prima della consegna dello stesso. Qualora non dovesse adempiere puntualmente alla propria obbligazione, sarà ritenuto inadempiente ed il Venditore potrà trattenere l'importo versato a titolo di caparra confirmatoria. Rimarrà impregiudicata, in ogni caso di inadempimento dell'Acquirente, la facoltà per il Venditore, di esercitare gli altri diritti di cui all'art. 1385 C.C.
- 5.2 Perché il pagamento possa essere considerato validamente effettuato, l'importo a saldo dovrà essere versato per contanti per importi fino a e 999,00, o con assegno circolare o bonifico. Tuttavia il Venditore potrà accettare anche mezzi di pagamento diversi. In tal caso rimane convenuto tra le parti che solo all'evidenza del buon esito del pagamento stesso il saldo sarà ritenuto validamente effettuato ed estinta la obbligazione dell'Acquirente.
- 5.3 Qualora il venditore dovesse accettare un pagamento dilazionato di parte del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà. Inoltre il mancato pagamento anche di una sola rata, come pure il venir meno delle garanzie promesse o fornite, produrranno la decadenza dal bonifico del termine con conseguente obbligo di pagamento di tutto quanto ancora dovuto.
- 5.4 L'Acquirente dichiara, altresì, di convenire che, in tutti i casi in cui, per il pagamento di parte del prezzo del veicolo, dovesse proporre richiesta di finanziamento rateale ad una Società indicata dal Venditore, quest'ultimo non si assume alcun impegno in ordine alla accettazione della proposta stessa. In considerazione di ciò solo la accettazione della relativa proposta configurerà saldo del prezzo, mentre al rifiuto della stessa corrisponderà l'obbligo, per Acquirente, di versare il saldo per contanti o di concordare, con il venditore, una diversa modalità di pagamento.
- 5.5 Oltre che all'effettuazione del saldo, ed a prescindere dallo stesso, l'Acquirente è obbligato, altresì, a fornire tempestivamente al Venditore i documenti necessari per l'immatricolazione e/o passaggio di proprietà del veicolo. Nel caso in cui non dovesse provvedere a ciò è fatto salvo, per il Venditore, il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti.
- 5.6 Ottenuto il saldo, verificato, ove necessario, il buon esito del pagamento, il Venditore procederà, salvi i tempi tecnici necessari all'approntamento ed alla intestazione della vettura, alla consegna della stessa all'Acquirente unitamente alla carta di circolazione ed i documenti attestanti la proprietà o la eventuale documentazione provvisoria o sostitutiva.

§ART. 6 - RITIRO DEL VEICOLO

- 6.1. L'Acquirente conviene che, dopo l'effettuazione del saldo e l'avvenuta immatricolazione del veicolo e fino al momento del ritiro, lo stesso rimarrà presso il Venditore a titolo di custodia gratuita e, pertanto, ogni ed eventuale responsabilità di quest'ultimo per perimento o danni allo stesso andrà valutata secondo i criteri previsti dall'art. 1768 C.C.

§ART. 7 - RESPONSABILITA'

- 7.1. L'Acquirente conviene che tutte le responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione, detenzione ed intestazione del veicolo a partire dalla data di consegna dello stesso saranno a suo esclusivo carico. Si impegna, pertanto, a sollevare il Venditore da ogni pretesa di terzi (compresi gli Enti Amministrativi o Fiscali) derivanti da norme civilistiche o fiscali in vigore.
- 7.2. Qualora l'Acquirente dovesse richiedere che la consegna del veicolo avvenga in luogo diverso da quello presso cui è stata svolta la trattativa commerciale dà atto di convenire che il trasferimento venga effettuato a suo rischio e, pertanto, ogni modifica delle condizioni del veicolo, sopraggiunta rispetto a quanto descritto nella "Attestazione di Conformità", come pure ogni danno che il veicolo dovesse subire in conseguenza del trasferimento rimangono a suo esclusivo carico.

§ART. 8 - CONDIZIONI DI GARANZIA

Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al d.lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo l'Acquirente da atto:

- 8.1. che il veicolo oggetto della presente proposta è stato messo a sua disposizione per la prova, di averlo attentamente visionato e di accettarlo nello stato e nelle condizioni in cui si trova avendo riscontrato la conformità dello stato d'uso dello stesso a quanto descritto nella "Attestazione di Conformità" che della presente proposta forma parte integrante
- 8.2. di aver concordato con il Venditore che la garanzia sui difetti di conformità di cui all'art. 134 comma 2 del d.lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo abbia la durata di un anno a decorrere dalla data di ritiro del veicolo
- 8.3. di convenire che i difetti di conformità potranno essere fatti valere esclusivamente in relazione al contenuto del modulo "Attestazione di Conformità" che della presente proposta forma parte integrante
- 8.4. di essere a conoscenza del fatto che non potrà far valere difetti di conformità quando gli stessi risultavano evidenti o riscontrabili secondo l'ordinaria diligenza al momento della consegna del veicolo
- 8.5. di convenire che figurano difetti di conformità solo in condizioni di usura non derivanti dall'uso normale in considerazione dell'anzianità di costruzione dello stesso e del numero di chilometri percorsi, non evidenziati nella suddetta "Attestazione di Conformità"
- 8.6. di convenire che non possono invocarsi difetti di conformità quando eventuali malfunzionamenti fossero dovuti alla normale usura, a carenza di manutenzione, o al mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla Casa costruttrice in ordine all'impiego ed alla manutenzione del veicolo da parte dell'Acquirente stesso
- 8.7. di convenire, conformemente a quanto prescritto dall'art.130 d.lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo, che in caso di accertata "non conformità" del veicolo, il Venditore provvederà, in via prioritaria, alla riparazione dello stesso. Il diritto alla pretesa di soluzioni diverse per rimuovere i difetti di conformità potrà essere avanzata ma dovrà tenersi conto dell'entità del difetto, e della gravità degli inconvenienti in cui lo stesso dovesse incorrere in conseguenza dello stesso
- 8.8. di convenire che, nei casi in cui non dovesse essere applicabile la normativa di cui al d.lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo in quanto egli non riveste la qualità di consumatore, opereranno gli articoli 1490 e seguenti del codice civile in materia di "garanzia dei vizi della cosa venduta". In particolare, in relazione al disposto degli articoli 1490 e 1491 del codice civile si conviene la esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta

8.9. di convenire che, qualora il veicolo oggetto della presente proposta non dovesse essere destinato all'utilizzo personale ma alla rivendita, rinuncia sin d'ora espressamente a qualsiasi azione di regresso nei confronti del venditore ai sensi di quanto previsto dall'art. 131 comma 1 d.lgs. n. 206/2005 - Codice del Consumo

§ART. 9 - VEICOLI USATI

- 9.1. Nel caso sia prevista la cessione di un autoveicolo usato da parte dell'Acquirente, questi fornirà prima della consegna del veicolo nuovo/usato tutti i documenti necessari al trasferimento di proprietà del veicolo usato e sottoscriverà gli atti e i documenti necessari per il suo trasferimento. Il costo dei relativi atti rimane a carico dell'Acquirente. Qualora il veicolo usato sia intestato a persona diversa dall'Acquirente, questi dichiara e garantisce di avere prima d'ora ricevuto dall'intestatario un mandato sufficiente a legittimarlo a disporre del veicolo usato ed a fornire ogni attestazione necessaria ed opportuna relativa adesso.
- 9.2. L'Acquirente dichiara e garantisce inoltre che
- a) il veicolo usato è regolarmente collaudato, iscritto al PRA, fornito delle attestazioni comprovanti gli adempimenti periodici della revisione e di quelle comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa di proprietà al momento della consegna;
 - b) il veicolo usato è libero da ipoteche, pegni, privilegi, vincoli gravami di qualsiasi genere, anche fiscale;
 - c) l'anno di immatricolazione è effettivamente quello indicato;
 - d) i chilometri indicati sulla strumentazione del veicolo sono quelli effettivamente percorsi e che la relativa strumentazione non è mai stata manomessa;
 - e) il veicolo usato non ha mai subito incidenti tali da modificare le condizioni normali del veicolo o comunque tali da pregiudicarne la sicurezza;
 - f) non vi sono circostanze non segnalate dall'Acquirente che possano incidere in modo rilevante sulla valutazione del veicolo usato;
 - g) la descrizione del bene usato e tutte le dichiarazioni ulteriori contenute nel modulo intitolato "Cessione di veicolo usato" e sottoscritto dall'Acquirente sono interamente veritiere.
- 9.3. Ove le dichiarazioni e garanzie ora dette non corrispondano a verità il Venditore può rifiutare di ritirare il veicolo usato o, a sua scelta, può esigere l'immediato adeguamento della situazione alle medesime dichiarazioni e garanzie.
- 9.4. Qualora dovesse convenirsi che parte del prezzo del veicolo venga pagato mediante cessione di veicolo usato intestato all'Acquirente o a terzi, il valore ad esso attribuito è da intendersi subordinato alla condizione che il veicolo venga consegnato al Venditore al momento della sottoscrizione della Proposta di Acquisto o al momento di effettuazione della stima qualora successiva.
- 9.5. Tuttavia il Venditore potrà concedere all'Acquirente di trattenerlo fino alla consegna del veicolo oggetto della presente proposta. In tal caso, al momento di effettuazione del saldo o del ritiro del veicolo oggetto della presente proposta, l'Acquirente si impegna a sottoporre il veicolo usato ad una nuova verifica per accertare che le sue condizioni siano conformi a quelle riscontrate al momento della valutazione. Qualora il veicolo dovesse presentare un deterioramento non attribuibile al normale uso, il Venditore potrà rivedere la valutazione. In tal caso l'Acquirente sarà tenuto a versare la differenza per contanti o con altro mezzo di pagamento concordato. Qualora poi, in presenza di peggioramenti di rilevante entità delle condizioni del veicolo, il Venditore dovesse ritenere non più conveniente l'effettuazione della permuta, l'Acquirente sarà tenuto al pagamento del saldo per contanti o con altro mezzo di pagamento concordato.
- 9.6. Le parti convengono che le condizioni di cessione del veicolo usato sono oggetto di separata pattuizione, e che il mancato rispetto anche di una sola di esse, configurerà l'inadempimento del cedente il veicolo usato, anche se diverso dall'Acquirente del veicolo oggetto della presente proposta, con il diritto, per il Venditore, di rifiutare il ritiro dello stesso e la facoltà di richiedere il saldo del prezzo per contanti e/o bonifico ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

§ART. 10 - INCARICATI ALLA VENDITA

10.1 Gli incaricati alla vendita, siano essi dipendenti, agenti o intermediari in genere del Venditore, sono sforniti di ogni e qualsiasi potere di rappresentanza. L'Acquirente non potrà invocare per l'attribuzione di diritti non strettamente conformi ai patti di cui sopra eventuali deroghe o concessioni o tolleranza, né manifestazioni di volontà che non risultino per iscritto ed approvate dal Venditore stesso.

§ART. 11 - ACCORDI PARTICOLARI

10.1 Le parti convengono che le Condizioni Generali di acquisto innanzi descritte potranno essere derogate o modificate per accordo espresso ma avranno validità solo se confermate per iscritto.

§ART. 12 - SODDISFATTO O RIMBORSATO

Condizioni particolari della campagna denominata "Soddisfatto o Rimborsato"

12.1 Note generali

Le presenti Condizioni sono regolate dal Codice Civile e per i clienti che siano consumatori dal D.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) si applicano esclusivamente alla campagna denominata "Soddisfatto o Rimborsato". Esse devono intendersi quali pattuizioni aggiuntive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Acquisto riferite alla "Proposta di Acquisto" le quali, per quanto qui non espressamente modificate e/o derogate, continuano ad essere pienamente valide tra le parti. L'Acquirente pertanto è invitato a leggere attentamente, prima di effettuare qualsiasi operazione di acquisto, oltre alle Condizioni Generali di Acquisto, anche le presenti Condizioni chiarificatrici dei termini indicati nella comunicazione pubblicitaria a cui si riferiscono.

12.2 Diritto di recesso — "Soddisfatto o Rimborsato"

L'Acquirente, indipendentemente dalla sua qualità di Consumatore o Professionista/Società, ha diritto di recedere dall'ordine di acquisto per qualsiasi motivo e senza fornire spiegazioni alle condizioni di seguito indicate. Per esercitare tale diritto, l'Acquirente deve inviare una comunicazione in tale senso entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna del veicolo usato, Km0 a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo P.E.C. e nello stesso termine il cliente è tenuto a restituire il veicolo usato e Km0 alla Società Venditrice. La comunicazione di recesso deve specificare la volontà di recedere dall'ordine di acquisto e il Veicolo per il quale si intende esercitare il diritto di recesso, allegando copia della

fattura di acquisto. Nella comunicazione inoltre l'Acquirente dovrà confermare che il Veicolo sia integro e completo di tutti i suoi elementi. Il diritto di recesso è comunque sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) il diritto si applica al Veicolo acquistato nella sua interezza e non è possibile pertanto esercitare il recesso solamente su una parte del Veicolo acquistato;
- b) il Veicolo acquistato non dovrà aver subito nessun danno e restituito completo in tutti i suoi elementi (compresa documentazione, dotazione accessoria, manuali, ecc.);
- c) restano a carico dell'Acquirente tutte le spese di logistica e di trasporti necessarie per la restituzione alla Società venditrice del Veicolo oggetto di recesso;
- d) qualsiasi evento (multe, contravvenzioni e tutto quanto possa capitare in ordine all'uso e alla circolazione del Veicolo) intercorso tra la data di consegna del Veicolo e la data della riconsegna sarà a carico e nella esclusiva responsabilità dell'Acquirente.
- e) L'Acquirente si impegna, contestualmente alla comunicazione del recesso o comunque entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, ad acquistare un altro veicolo nuovo, usato e/o a Km 0, presso la Società venditrice.

Qualora non sussistano tali condizioni, la Società venditrice rifiuterà la riconsegna del Veicolo e il diritto di recesso non potrà intendersi efficacemente esercitato. Se il diritto di recesso è stato correttamente esercitato, compresi la sottoscrizione di un nuovo ordine di acquisto di altro Veicolo, il passaggio di proprietà e la riconsegna del veicolo integro e in perfette condizioni, la Società venditrice si impegnerà a rimborsare al cliente in toto l'importo pagato, entro 6 (sei) giorni dal predetto esercizio, conforme a legge, del diritto di recesso e quindi dalla riconsegna del bene integro e in perfette condizioni, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che l'Acquirente avrà cura di comunicare alla Società venditrice. L'importo sarà rimborsato al netto delle spese di logistica e di trasporti necessarie per la restituzione alla Società venditrice del Veicolo oggetto di recesso, le quali resteranno a carico dell'Acquirente. Qualora il pagamento fosse stato eseguito mediante finanziamento, Società venditrice provvederà a restituire la parte di somma finanziata direttamente alla società finanziaria. La Società venditrice si riserva la facoltà di imputare l'importo da restituire all'Acquirente, nei termini e nella misura sopra determinati, quale acconto e/o corrispettivo da quest'ultimo dovuto per l'acquisto del Veicolo nuovo, usato e/o a Km0 collaborando, laddove necessario, anche con la società finanziaria per lo storno sul nuovo contratto di acquisto del finanziamento eventualmente già autorizzato. Il diritto di recesso decade totalmente nei casi in cui la Società venditrice accerti:

- f) la decorrenza del termine di 30 (trenta) giorni dalla consegna del veicolo usato e/o a Km0 senza che sia pervenuta alla Società venditrice la comunicazione del recesso e non sia stato altresì stipulato, nello stesso termine, un nuovo contratto per l'acquisto da parte dell'Acquirente di un Veicolo nuovo, usato e/o a Km0;
- g) la percorrenza chilometrica del Veicolo superiore a 1.000 km dalla data di consegna;
- h) la mancanza di elementi del Veicolo;
- i) il danneggiamento del Veicolo in misura superiore a quanto formalmente ed espressamente specificato nella scheda tecnica allegata al contratto di garanzia;
- j) il cattivo stato di conservazione del Veicolo, dal momento in cui l'Acquirente sarà ritenuto, fino alla riconsegna del Veicolo successiva al recesso, comodatario del Veicolo stesso e quindi assoggettato ai relativi obblighi di legge ex artt. 1804 e 1806 c.c.

Nel caso di decadenza del diritto di recesso, la Società venditrice non accetterà la riconsegna del veicolo usato e Km0. Qualora l'Acquirente abbia corrisposto parte del prezzo del veicolo acquistato dando in permuta un veicolo usato di sua proprietà o di proprietà di terzi ma di cui abbia la piena disponibilità, Società venditrice, nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Acquirente, si riserva la facoltà di decidere, alternativamente, di rimborsare al cliente l'importo pagato e restituire il veicolo usato ritirato in permuta (laddove non sia stato già rottamato), di rimborsare all'Acquirente l'importo pagato maggiorato di un ammontare pari al valore concordato per il veicolo usato stesso, ovvero di trasferire gli effetti della permuta sul nuovo contratto di acquisto stipulato dall'Acquirente.

§ART. 13 - FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

- 13.1. Qualora l'Acquirente è un consumatore, le parti contraenti designano quale Foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, quello in cui ha residenza l'Acquirente. Qualora l'acquirente non è un consumatore, le parti contraenti designano quale Foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, quello in cui ha la propria sede legale il Venditore

_____ li ___/___/_____/

Firma del Proponente (Per le Società timbro e firma del legale rappresentante) _____

Il sottoscritto dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole suesposte ed in particolare, anche agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificamente quelle di cui ai punti: art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Firma del Proponente (Per le Società timbro e firma del legale rappresentante) _____